

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Relazione Illustrativa

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto ad adeguare il quadro delle fonti ordinamentali interne e, in particolare, il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2022/2036, esercitando la delega di cui all'articolo 14 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Il **regolamento (UE) n. 2022/2036** modifica il **regolamento (UE) n. 575/2013** e la **direttiva 2014/59/UE**, disponendo circa il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo, nonché dei metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili.

Il **regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali, cd. CRR)** ha stabilito un insieme unico di norme prudenziali armonizzate che le banche in tutta l'Unione europea (UE) devono rispettare. Ha fissato, infatti, un quadro armonizzato per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e per la successiva vigilanza prudenziale, fondato sul principio dell'adeguatezza patrimoniale, che si traduce in requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri. Ha, inoltre, introdotto una serie di strumenti per rafforzare la stabilità degli enti creditizi, su cui si fonda il sistema armonizzato di norme prudenziali. La **direttiva 2014/59/UE (c.d. bank recovery and resolution directive, cd. BRRD)** ha stabilito regole comuni nell'Unione europea (UE) per il risanamento e la ristrutturazione delle banche in dissesto, rappresentando il primo significativo passo verso l'armonizzazione delle norme in materia di risoluzione delle banche in tutta l'Unione.

Le predette normative europee si sono rese necessarie per attuare nell'Unione la lista internazionale delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (*Total-Loss Absorbing Capacity* - TLAC) pubblicata dal Consiglio per la stabilità finanziaria il 9 novembre 2015 («norma TLAC») nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, a cui si fa riferimento nel quadro dell'Unione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), nonché per migliorare l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities* -MREL) nei confronti di tutte le banche.

Si ricorda che il MREL e il TLAC sono due requisiti diversi, miranti entrambi a consentire la risolvibilità di una banca evitando di ricorrere a fondi pubblici. Attraverso il rispetto dei parametri di MREL (disciplinato dall'articolo 45 della BRRD e dal regolamento delegato della Commissione UE n. 2016/1450, definito per singolo istituto) e TLAC (disciplinato dal *Financial Stability Board* (FSB) nel novembre 2015 in seguito alla richiesta del G20 di aumentare la capacità di assorbimento delle perdite delle istituzioni globali a livello sistemico (G-SIBs) in caso di risoluzione), gli istituti di



credito predispongono le proprie passività (o parte di esse) nel rispetto di specifici criteri e condizioni, in modo da assicurare la capacità di assorbimento delle perdite in caso di risoluzione.

Ai sensi dell'articolo 12-*bis* del regolamento (UE) n. 575/2013, le G-SII, la cui strategia di risoluzione permette di assoggettare a risoluzione più di un'entità del gruppo «strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo» o «strategia di risoluzione a MPE», sono tenute a calcolare il requisito di fondi propri e passività ammissibili basato sul rischio muovendo dall'ipotesi teorica che sia assoggettata a risoluzione una sola entità del gruppo alla quale siano trasferite le perdite e il fabbisogno di ricapitalizzazione di tutte le filiazioni del gruppo «strategia di risoluzione a punto di avvio unico» o «strategia di risoluzione a SPE». Un requisito analogo è previsto all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, in relazione al requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che può essere imposto dalle autorità di risoluzione, a norma del paragrafo 3 di tale articolo.

Al fine di conformarsi alla norma TLAC, il **regolamento (UE) n. 2022/2036** modifica le citate discipline europee, affinché con riguardo a tali calcoli:

- siano **considerate tutte le entità di paesi terzi facenti parte del G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione;**
- sia consentito alle autorità di risoluzione di ridurre al minimo o eliminare la differenza tra **la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili del G-SII con strategia di risoluzione a MPE** (strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo) e **il requisito teorico dello stesso gruppo in una strategia di risoluzione a SPE** (strategia di risoluzione a punto di avvio unico);
- sia garantito che **la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili del G-SII con strategia di risoluzione a MPE non debba essere inferiore al requisito teorico dello stesso gruppo in una strategia di risoluzione a SPE.**

Le modifiche interessano le banche a rilevanza sistemica globale (G-SII) la cui strategia di risoluzione permette di assoggettare a risoluzione più di un'entità del gruppo (c.d. strategia *multiple point of entry* – MPE). Esse chiariscono che, ai fini del calcolo del requisito TLAC (requisito di fondi propri e passività ammissibili), in cui si considera come requisito minimo (*floor*) il requisito che farebbe capo all'impresa madre del gruppo nel caso essa fosse la sola entità assoggettata a risoluzione (e a essa fossero, quindi, trasferite le perdite e il fabbisogno di ricapitalizzazione di tutte le filiazioni del gruppo secondo la strategia c.d. *single point of entry* - SPE), devono essere considerate anche le entità di paesi terzi facenti parte della G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione.

L'intervento interessa, dunque, in particolar modo le banche non italiane, considerato che sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2022, nessuna istituzione finanziaria autorizzata in Italia viene identificata come G-SII.

* * *



Con il decreto legislativo in esame, considerati gli interventi effettuati dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2022/2036 sulla direttiva 2014/59/UE, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 di recepimento della citata direttiva 2014/59/UE.

In particolare, **l'articolo 1** modifica gli articoli 16-*sexies* e 16-*decies* del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

La modifica all'**articolo 16-*sexies*, comma 4**, è inerente ai soggetti ai quali sarà applicata la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, includendovi anche quelli aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, così come previsto dall'articolo 45-*quinquies* della direttiva 2014/59/UE, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2022/2036. Inoltre, si provvede ad apportare una modifica formale all'articolo **16-*sexies*, comma 1**, del decreto legislativo 180 del 2015.

La modifica all'**articolo 16-*decies*** introduce i **commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater***, al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 45-*nonies* della direttiva 2014/59/UE.

In particolare, con il nuovo **comma 2-*bis*** si prevede che, qualora più di un ente di un G-SII sia soggetto a risoluzione, la Banca d'Italia, se del caso nell'ambito dei collegi di risoluzione cui partecipa ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possa valutare ogni adeguamento necessario per **minimizzare o eliminare la differenza tra la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili** (compresi i requisiti aggiuntivi stabiliti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 16-*sexies*, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015) **degli enti soggetti a risoluzione** (strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo - MPE) e la **somma dei medesimi requisiti teorici che sarebbero attribuibili all'ente impresa madre se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII** (strategia di risoluzione a punto di avvio unico - SPE). Tra gli enti considerati ai fini del calcolo della somma dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili sono considerati, oltre agli enti designati per la risoluzione, **anche i soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea**.

Il nuovo **comma 2-*ter*** pone delle condizioni da rispettare ai fini dell'adeguamento volto a minimizzare o eliminare la differenza tra i requisiti in possesso degli enti soggetti a risoluzione e quelli teorici in capo alla società capogruppo.

Il **comma 2-*quater*** dispone che **la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili delle G-SII con strategia di risoluzione a MPE non deve essere inferiore al requisito teorico dello stesso gruppo in una strategia di risoluzione a SPE**.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di invarianza finanziaria in forza della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



TABELLA DI CONCORDANZA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/2036 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 E LA DIRETTIVA 2014/59/UE PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO PRUDENZIALE DEGLI ENTI DI IMPORTANZA SISTEMICA A LIVELLO MONDIALE CON STRATEGIA DI RISOLUZIONE A PUNTO DI AVVIO MULTIPLO E METODI DI SOTTOSCRIZIONE INDIRECTA DEGLI STRUMENTI AMMISSIBILI PER IL SODDISFACIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI

Modifiche al REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 e alla DIRETTIVA 2014/59/UE	Testo della modifica	Disposizioni nazionali
<p>Il regolamento (UE) 2022/2036 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali, cd. CRR) e la direttiva 2014/59/UE (c.d. <i>Bank Recovery and Resolution Directive</i>, di seguito BRRD), disponendo circa il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo, nonché dei metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili.</p>	<p align="center">MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013</p> <p>All'articolo 4, paragrafo 1, è inserito il punto seguente: «130 bis) «pertinente autorità del paese terzo», l'autorità competente di un paese terzo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 90, della direttiva 2014/59/UE;».</p> <p>L'articolo 12 bis è sostituito dal seguente: Articolo 12 bis (Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione)</p> <p>Nel caso in cui almeno due soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione, l'ente impresa madre nell'UE del G-SII calcola l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a):</p> <p>a) per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di un paese terzo che sarebbe un'entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell'Unione;</p> <p>b) per l'ente impresa madre dell'UE come se fosse l'unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.</p>	<p>Sebbene i regolamenti europei, come noto, abbiano applicazione diretta negli ordinamenti nazionali, nel <i>Quick Fix</i> – il percorso preferenziale accelerato seguito per l'approvazione del regolamento (UE) n. 2022/2036 - sono previste disposizioni che rimettono in capo al singolo Stato membro alcune discrezionalità.</p> <p>Sono state pertanto apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180:</p> <p>- Modifiche all'articolo 16-sexies (Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei):</p> <p>1) al comma 1, la parola «includere» è sostituita dalla seguente: «inclusi»;</p> <p>2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini dell'articolo 16-decies, comma 2-bis, quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione</p>



	<p>Il calcolo di cui alla lettera b) del primo comma è effettuato sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre dell'UE.</p> <p>Le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»</p> <p>All'articolo 49, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:</p> <p>«Il presente paragrafo non si applica alle deduzioni previste all'articolo 72 sexies, paragrafo 5.»;</p> <p>All'articolo 72 ter, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:</p> <p>«Ai fini dell'articolo 92 ter, i riferimenti all'entità soggetta a risoluzione alle lettere c), k), l) e m), del primo comma del presente paragrafo s'intendono anche fatti a un ente che è una filiazione significativa di un G-SII non UE.»;</p> <p>L'articolo 72 sexies è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. Quando un ente impresa madre nell'UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all'articolo 92 bis detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'ente impresa madre, l'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare l'ente impresa madre a detrarre tali partecipazioni deducendo un importo inferiore specificato dall'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre. Il predetto importo adeguato deve essere almeno pari all'importo (m) calcolato come segue:</p> $mi = \max\{0; Opi + LPi - \max\{0; \beta \cdot [Oi + Li - \max\{ri \cdot aRWAI; wi \cdot aLREi\}]\}\}$ <p>dove: i = l'indice che individua la filiazione; Opi = l'importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa madre; LPi = l'importo degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione "i" e detenuti dall'ente impresa madre; β = percentuale degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di</p>	<p>europea, la Banca d'Italia calcola il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:</p> <p>a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea;</p> <p>b) se non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII»;</p> <p>- Modifiche all'articolo 16-decies (Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili):</p> <p>dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia valuta, anche nell'ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi dell'articolo 70, se sia opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del soggetto qualificato come G-SII applicare quanto previsto dall'articolo 72-sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e disporre ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea e la somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera b), del presente</p>
--	---	--



	<p>passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall’impresa madre, calcolata come segue: Formula; O_i = ,l’importo dei fondi propri della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo; L_i = l’importo delle passività ammissibili della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo; r_i = il rapporto applicabile alla filiazione “i” a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento; $aRWA_i$ = l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del soggetto G-SII “i” calcolato in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, tenendo conto degli adeguamenti di cui all’articolo 12 bis o, per le filiazioni di paesi terzi, calcolato in conformità delle regolamentazioni locali applicabili; w_i = il rapporto applicabile alla filiazione “i” a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento; $aLRE_i$ = la misura dell’esposizione complessiva del soggetto G-SII “i” calcolata in conformità dell’articolo 429, paragrafo 4, o, per le filiazioni di paesi terzi, in conformità delle regolamentazioni locali applicabili.</p> <p>Qualora l’ente impresa madre sia autorizzato a dedurre l’importo adeguato in conformità del primo comma, la differenza tra l’importo degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui al primo comma e l’importo adeguato è dedotta dalla filiazione.»;</p> <p>b) è aggiunto il paragrafo seguente:</p> <p>«5. Gli enti e i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE deducono dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili da essi detenuti laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</p>	<p>decreto e all’articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>2-ter. L’adeguamento di cui al comma 2-bis è disposto nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p>a) l’adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, adeguando il livello del requisito;</p> <p>b) l’adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.</p> <p>2-quater. La somma degli importi di cui all’articolo 16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e all’articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell’Unione europea non è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 16-sexies, comma 4, lettera b), del presente decreto e all’articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013»</p>
--	--	---



	<p>a) gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti da un ente o da un'entità che non è un'entità soggetta a risoluzione bensì una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo che sarebbe un'entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell'Unione;</p> <p>b) l'ente o l'entità di cui alla lettera a) è tenuto a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 92 ter del presente regolamento o all'articolo 45 <i>septies</i> della direttiva 2014/59/UE;</p> <p>c) ,gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall'ente o dall'entità di cui alla lettera a) sono stati emessi da un ente o da un'entità di cui all'articolo 92 <i>ter</i>, paragrafo 1, del presente regolamento o all'articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE che non è un'entità soggetta a risoluzione e che appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione cui appartiene l'ente o l'entità di cui alla lettera a).</p> <p>In deroga al primo comma, gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti non sono dedotti se l'ente o l'entità di cui alla lettera a) del primo comma è tenuto a soddisfare il requisito di cui alla lettera b) del primo comma su base consolidata e l'ente o l'entità di cui alla lettera c) è incluso nel consolidamento dell'ente o dell'entità di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2.</p> <p>Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli elementi di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli elementi seguenti:</p> <p>a) elementi di passività ammissibili tenuti in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito stabilito all'articolo 92 <i>ter</i>;</p> <p>b) passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli strumenti di fondi propri e agli strumenti di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli strumenti seguenti:</p> <p>a) strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 92 <i>ter</i>, paragrafi 2 e 3;</p> <p>b) fondi propri e passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»;</p> <p>All'articolo 92 bis, il paragrafo 3 è soppresso;</p>	
--	--	--



all'articolo 113, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si applicano, conformemente alle disposizioni della sezione 2, fattori di ponderazione del rischio a tutte le esposizioni, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all'articolo 72 *sexies*, paragrafo 5, primo comma. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3.»;

All'articolo 151, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a e), e lettera g), sono calcolati conformemente alla sottosezione 2, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all'articolo 72 *sexies*, paragrafo 5, primo comma.»;

All'articolo 429 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«q) le esposizioni soggette al trattamento di cui all'articolo 72 *sexies*, paragrafo 5, primo comma.»;

nella **parte 10, titolo I, capo 1, sezione 3**, è inserita la sottosezione seguente:

«Sottosezione 3 bis Deduzioni da elementi di passività ammissibili

Articolo 477 *bis* (Deduzioni da elementi di passività ammissibili)

1. In deroga all'articolo 72 *sexies*, paragrafo 4, e fino al 31 dicembre 2024, l'autorità di risoluzione di un ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare che l'importo corretto mi sia calcolato utilizzando la seguente definizione di ri e wi: ri = il requisito patrimoniale complessivo basato sul rischio applicabile alla filiazione "i" nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri ai sensi del presente regolamento; wi = il requisito patrimoniale complessivo di classe 1 non basato sul rischio applicabile alla filiazione "i" nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con



	<p>strumenti che sarebbero considerati capitale di classe 1 ai sensi del presente regolamento.</p> <p>2. L'autorità di risoluzione può concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se la filiazione è stabilita in un paese terzo che non dispone ancora di un regime di risoluzione applicabile a livello locale se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non vi sono impedimenti di fatto o di diritto attuali o previsti che ostacolino il rapido trasferimento di attività dalla filiazione all'ente impresa madre; b) la pertinente autorità del paese terzo della filiazione ha fornito all'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre un parere secondo cui attività pari all'importo che la filiazione deve dedurre conformemente all'articolo 72 <i>sexies</i>, paragrafo 4, secondo comma, potrebbero essere trasferite dalla filiazione all'ente impresa madre.». <p style="text-align: center;">MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE</p> <p>all'articolo 45 <i>quinquies</i>, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. Ai fini dell'articolo 45 <i>nonies</i>, paragrafo 2, se più soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione, le autorità di risoluzione competenti calcolano l'importo di cui al paragrafo 3 del presente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di un paese terzo che sarebbe un'entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell'Unione; b) per l'impresa madre nell'Unione come se fosse l'unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.»; <p>All'articolo 45 <i>septies</i>, il paragrafo 6 è soppresso;</p> <p>All'articolo 45 <i>nonies</i>, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. Se più soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull'applicazione dell'articolo 72 <i>sexies</i> del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 45 <i>quinquies</i>, paragrafo 4, lettera a), della presente</p>	
--	---	--



direttiva e all'articolo 12 *bis*, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione o le entità di paesi terzi e la somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all'articolo 12 *bis*, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:

- a) l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i paesi terzi interessati adeguando il livello del requisito;
- b) l'adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

La somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all'articolo 12 *bis*, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione o le entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione non è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all'articolo 12 *bis*, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

All'articolo 129 è aggiunto il comma seguente:

«Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione riesamina l'impatto della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in termini di condizioni di parità tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, compresi i casi in cui i gruppi abbiano una società operativa tra la società di partecipazione designata come entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni. La Commissione valuta in particolare:

- a) la possibilità di consentire alle entità che non sono entità soggette a risoluzione di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base consolidata;
- b) il trattamento, ai sensi delle norme che disciplinano il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, delle entità il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidate con procedura ordinaria di insolvenza;
- c) l'opportunità di limitare l'importo delle deduzioni prescritte ai sensi dell'articolo 72 *sexies*, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La Commissione presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa, tenendo conto della data di applicazione dell'articolo 72 *sexies*, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.»



Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Relazione tecnica

Le modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Le modifiche legislative non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo e in coerenza con l'espressa previsione già contenuta nella legge di delega (articolo 14 della legge 21 febbraio 2024, n. 15). Pertanto, l'Autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgerà le funzioni previste dal provvedimento, procederà a effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Nel dettaglio, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

Pertanto, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili*”.

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze.

Referente ATN: Ufficio Legislativo economia.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto ad adeguare il quadro delle fonti ordinamentali interne e, in particolare, il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2022/2036, di seguito «regolamento», esercitando la delega di cui all’articolo 14 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 c.d. «Legge di delegazione europea 2022-2023, di seguito LDE23».

Nel regolamento la Commissione ha introdotto – nell’ambito del c.d. *Banking Package 2021* - alcune norme di dettaglio tese a modificare aspetti specifici del *framework* di risoluzione, optando per un percorso di approvazione preferenziale accelerato. In particolare, mira a:

- rivedere la disciplina relativa alla sottoscrizione indiretta di strumenti ammissibili per l’MREL interno (*Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities*), secondo le linee di intervento suggerite dall’Autorità bancaria europea (EBA);
- eliminare alcune incongruenze presenti nel *framework* di risoluzione riguardanti la disciplina applicabile ai gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo;
- affinare le modalità di calcolo previste per le deduzioni disposte ai fini della capacità totale di assorbimento delle perdite «TLAC» per gli enti G-SII e i criteri di computabilità previsti per il TLAC interno al gruppo «i-TLAC».

Il regolamento interviene sulla direttiva 2014/59/UE «c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*, di seguito BRRD» e sul regolamento (UE) n. 575/2013 «c.d. regolamento sui requisiti patrimoniali, di seguito CRR.

Le modifiche interessano le banche a rilevanza sistemica globale (G-SII) la cui strategia di risoluzione permette di assoggettare a risoluzione più di un’entità del gruppo (c.d. strategia *multiple point of entry* – MPE). Esse chiariscono che, ai fini del calcolo del requisito TLAC (requisito di fondi propri e passività ammissibili), in cui si considera come requisito minimo (*floor*) il requisito che farebbe capo all’impresa madre del gruppo nel caso essa fosse la sola entità assoggettata a risoluzione (e a essa fossero, quindi, trasferite le perdite e il fabbisogno di ricapitalizzazione di tutte le filiazioni del gruppo secondo la strategia c.d. *single point of entry* - SPE), devono essere considerate anche le entità di

paesi terzi facenti parte della G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione.

L'intervento interessa, dunque, in particolar modo le banche non italiane, considerato che la strategia di risoluzione di queste ultime è *Single Point of Entry* (SPE) e che sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2022, nessuna istituzione finanziaria autorizzata in Italia viene identificata come G-SII.

Il decreto legislativo in oggetto termina l'*iter* legislativo avviato a livello europeo, incardinandosi nell'alveo degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea. Sotto il profilo procedurale costituisce attuazione di tali obblighi, mentre sotto il profilo sostanziale, insieme alla normativa europea, costituisce attuazione della volontà di modificare aspetti specifici del *framework* di risoluzione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è stato adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo vengono modificati gli articoli 16-*sexies* e 16-*decies* del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

L'intervento normativo modifica gli articoli 16-*sexies* e 16-*decies* del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al fine di eliminare alcune incongruenze presenti nel *framework* di risoluzione riguardanti la disciplina applicabile ai gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (MPE). In particolare, la modifica all'articolo 16-*sexies* rappresenta un affinamento volto a meglio circoscrivere i soggetti ai quali sarà applicata la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, così come modificata tramite l'introduzione dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* all'articolo 16-*decies*.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali. In particolare, si richiamano gli articoli 3, comma 2, (principio di eguaglianza sostanziale), 41 (libertà di iniziativa economica) e 47 della Costituzione, quest'ultimo nella parte in cui prevede che «La Repubblica [...] disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.»

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni, sia ordinarie che a Statuto speciale, nonché degli enti locali. In particolare, il provvedimento è espressione della potestà legislativa statale esclusiva *ex* articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione con riferimento alla «tutela del risparmio e mercati finanziari».

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento non comporta rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento europeo, costituisce anzi diretta attuazione degli obblighi da esso previsti.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

5) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il presente decreto non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo contempla il ricorso alla tecnica della novella legislativa per il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, anche tramite la correzione di refusi. In particolare, viene integrato l'articolo 16-*sexies* in tema di «Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei» e l'articolo 16-*decies* in tema di «Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili».

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le modifiche introdotte sono contenute in un apposito articolo dell'intervento normativo. Non si rinvencono abrogazioni implicite di altri atti normativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si ravvisano disposizioni simili.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di ulteriori atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La questione oggetto dell'intervento normativo non richiede analisi ed elaborazioni statistiche, né prevede costi per la finanza pubblica.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(allegato 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

Provvedimento: schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente: Ufficio legislativo economia

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto a adeguare il quadro delle fonti ordinamentali interne (in particolare, il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180) alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2022/2036, di seguito regolamento, esercitando la delega di cui all'articolo 14 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (c.d. Legge di delegazione europea 2022-2023, di seguito LDE23).

In particolare, il regolamento interviene sulla direttiva 2014/59/UE (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*, di seguito BRRD) e sul regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali, di seguito CRR).

L'intervento interessa, dunque, in particolar modo le banche non italiane, considerato che la strategia di risoluzione di queste ultime è *Single Point of Entry* (SPE) e che sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2022, nessuna istituzione finanziaria autorizzata in Italia viene identificata come G-SII

Sebbene i regolamenti europei, come noto, abbiano applicazione diretta negli ordinamenti nazionali, nel *Quick Fix* – il percorso preferenziale accelerato seguito per l'approvazione del regolamento (UE) n. 2022/2036 - sono previste disposizioni che rimettono in capo al singolo Stato membro alcune discrezionalità.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento termina l'*iter* legislativo avviato a livello europeo, incardinandosi nell'alveo degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea. Sotto il profilo procedurale costituisce attuazione di tali obblighi, mentre sotto il profilo sostanziale, insieme alla normativa europea, costituisce attuazione della volontà di modificare aspetti specifici del *framework* di risoluzione.

Il regolamento che la Commissione ha proposto all'interno del c.d. *Banking Package 2021* reca alcune norme di dettaglio tese a modificare aspetti specifici del *framework* di risoluzione.

In particolare, il regolamento mira a:

- rivedere la disciplina relativa alla sottoscrizione indiretta di strumenti ammissibili per l'MREL interno (*Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities*), secondo le linee di intervento suggerite dall'Autorità bancaria europea (EBA o ABE);

- eliminare alcune incongruenze presenti nel *framework* di risoluzione riguardanti la disciplina applicabile ai gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo;
- affinare le modalità di calcolo previste per le deduzioni disposte ai fini della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per gli enti G-SII e i criteri di computabilità previsti per il TLAC interno al gruppo (i-TLAC).

La *ratio* dell'intervento è quella di garantire meglio che l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione degli enti avvengano con mezzi privati qualora l'ente incorra in difficoltà finanziarie e sia successivamente sottoposto a risoluzione. TLAC e MREL sono essenziali per gestire efficacemente le crisi bancarie e ridurre l'impatto negativo sulla stabilità finanziaria e sulle finanze pubbliche.

L'intervento interessa in particolar modo le banche non italiane, considerato che la strategia di risoluzione di queste ultime è *Single Point of Entry* (SPE) e che sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2022, nessuna istituzione finanziaria autorizzata in Italia viene identificata come G-SII. La riforma pertanto ha un impatto limitato sull'ordinamento nazionale italiano.

Sebbene i regolamenti europei, come noto, abbiano applicazione diretta negli ordinamenti nazionali, nel *Quick Fix* – il percorso preferenziale accelerato seguito per l'approvazione del Regolamento (UE) n. 2022/2036 - sono previste disposizioni che rimettono in capo al singolo Stato membro alcune discrezionalità, definite mediante l'adozione del decreto legislativo in esame, che interviene sugli articoli 16-*sexies* e 16-*decies* del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per adeguarli alle modifiche apportate alla disciplina della BRRD previste dall'articolo 2 del Regolamento.

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Gli obiettivi principali che l'intervento normativo in esame si propone di affrontare riguardano: 1) la salvaguardia della stabilità finanziaria e 2) la riduzione del sostegno chiesto ai contribuenti per la risoluzione delle banche attraverso il miglioramento dell'applicazione delle norme unionali vigenti per quanto riguarda la possibilità di risoluzione dei gruppi bancari.

Nello specifico, l'intervento normativo è volto a modificare gli articoli 16-*sexies* e 16-*decies* del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al fine di eliminare alcune incongruenze presenti nel *framework* di risoluzione riguardanti la disciplina applicabile ai gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (MPE). In particolare, la modifica all'articolo 16 *sexies* è volta a meglio circoscrivere i soggetti ai quali sarà applicata la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, così come modificata tramite l'introduzione dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* all'articolo 16 *decies*.

Più nel dettaglio:

Il comma 4 dell'articolo 16-*sexies* del decreto legislativo n. 180 del 2015 è modificato come segue:

4. ai fini dell'articolo 16-*decies*, comma 2-*bis*, quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:

a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea;

b) se non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.

All'articolo 16-*decies* sono aggiunti i seguenti commi:

2-bis. Quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia valuta, anche nell'ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi dell'articolo 70, se sia opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del soggetto qualificato come G-SII applicare quanto previsto dall'articolo 72-*sexies* del regolamento (UE) n. 575/2013 e disporre ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 16-*sexies*, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-*bis*, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea e la somma degli importi di cui all'articolo 16-*sexies*, comma 4, lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-*bis*, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2-ter. L'adeguamento di cui al comma 2-*bis* è disposto nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, adeguando il livello del requisito;

b) l'adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

2-quater. La somma degli importi di cui all'articolo 16-*sexies*, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-*bis*, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea non è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 16-*sexies*, comma 4, lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-*bis*, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

Gli indicatori che, monitorati nel tempo, potranno consentire di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo possono essere riassunti nella migliore capacità di risoluzione degli enti, nella continuità e regolarità operative delle filiazioni, anche attraverso una maggiore certezza del diritto sul meccanismo della catena partecipativa.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In virtù degli obblighi discendenti dai Trattati istitutivi dell'Unione europea, nonché degli obblighi costituzionali di conformità ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, l'opzione 0 è da escludersi.

Con riferimento alle opzioni di intervento, essendo esclusa l'opzione zero, sebbene i regolamenti europei, come noto, abbiano applicazione diretta negli ordinamenti nazionali, nel *Quick Fix* – il percorso preferenziale accelerato seguito per l'approvazione del Regolamento (UE) n. 2022/2036 - sono previste disposizioni che rimettono in capo al singolo Stato membro alcune discrezionalità,

definite mediante l'adozione del decreto legislativo in esame, che interviene sugli articoli 16-*sexies* e 16-*decies* del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per adeguarli alle modifiche apportate alla disciplina della BRRD previste dall'articolo 2 del regolamento.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

Le valutazioni in merito agli impatti della riforma sono state effettuate dalle istituzioni europee.

A livello generale, l'intervento avrà un impatto positivo in termini di rafforzamento della salvaguardia della stabilità finanziaria e di contenimento dell'impatto delle risoluzioni sulla finanza pubblica, attraverso il miglioramento dell'applicazione delle norme unionali vigenti per quanto riguarda la possibilità di risoluzione dei gruppi bancari.

Con riferimento alla categoria di destinatari del provvedimento, si evidenzia che i chiarimenti introdotti alla BRRD interessano le G-SII con strategia di risoluzione MPE, in cui sono presenti filiazioni significative in paesi extra-UE. Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2022, nessuna istituzione finanziaria autorizzata in Italia viene identificata come G-SII. Il gruppo UniCredit, che era stato precedentemente identificato come G-SII, non è quindi più tenuto a mantenere la riserva di capitale prevista per le G-SII.

4.2 IMPATTI SPECIFICI

L'intervento presenta un carattere strettamente tecnico, mirato e specifico.

Non si ravvisano particolari impatti con riferimento alle PMI o alla tutela della concorrenza o agli oneri informativi.

Il decreto legislativo è adottato in conformità ai criteri, generali e specifici, contenuti nella LDE23.

4.3 MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

L'intervento legislativo e i relativi criteri di delega non presentano svantaggi, ma risultano invece necessari all'adeguamento. Alla luce delle valutazioni e considerazioni sinora svolte, l'intervento costituisce l'opzione preferita in assenza della quale non sarebbe possibile aggiornare il quadro normativo di riferimento e, in particolare, il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Non si ritiene, pertanto, che possano essere tenute in considerazione, in quanto non di pari o migliore efficacia, opzioni alternative all'intervento legislativo in esame.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 ATTUAZIONE

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento legislativo saranno, in particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la Banca d'Italia.

Gli indicatori sul monitoraggio e sull'attuazione sono, pertanto, già regolati da tali autorità, nonché ricompresi nell'ordinaria attività di vigilanza.

5.2 MONITORAGGIO

Le competenti autorità (e, in particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione europea, la Banca d'Italia e il Comitato di risoluzione unico) saranno responsabili per il monitoraggio dell'attuazione della riforma.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In linea con la natura di "*Quick-Fix*" (riforma-lampo) dell'intervento, non sono state condotte consultazioni nel corso dell'AIR.¹

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il provvedimento normativo è stato elaborato dagli uffici del Dipartimento del Tesoro aventi competenza relativa al sistema bancario e finanziario, in collaborazione con la Banca d'Italia.

¹ Tuttavia, nella preparazione del suo report l'EBA ha condotto una consultazione EBA/CP/2020/18, 22 luglio 2020, disponibile all'indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/calendar/eba-consults-technical-standards-indirect-subscription-mrel-instruments-within-groups>